

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Oggetto: Piano di Tutela delle Acque (D.A.A.L.R. n. 145 del 26/01/2010 e s.m.i.). Norme Tecniche di Attuazione art.73: modifiche ed integrazioni all'art. 19 (Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano)

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla Direzione Ambiente e Risorse Idriche dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 4, comma 5, della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica, del dirigente della Direzione Ambiente e Risorse Idriche e l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico del bilancio regionale;

VISTA la proposta del direttore del Dipartimento Infrastrutture, Territorio e Protezione Civile;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell'allegato "Verbale di seduta"

DELIBERA

- *Di apportare al comma 4 dell'art. 19 delle Norme Tecniche di attuazione (NTA), Sezione D, del Piano di Tutela delle Acque, ai sensi dell'art. 5 comma 3 e dell'art. 73 delle medesime NTA, le modifiche contenute nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente atto.*

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Francesco Maria Nocelli

Documento informatico firmato digitalmente

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Francesco Acquaroli

Documento informatico firmato digitalmente



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acqua;

Direttiva 2020/2184 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;

Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n° 31 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano";

Conferenza Stato-Regioni del 12 dicembre 2002 – Accordo tra il Governo e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente "Linee guida per la tutela della qualità delle acque destinate al consumo umano e criteri generali per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152";

Direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento;

Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", Parte terza, art. 94;

Decreto Legislativo 16 marzo 2009, n. 30 "Attuazione della direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento";

Decreto Legislativo 23 febbraio 2023 n. 18 "Attuazione della Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano".

Deliberazione della Giunta regionale n. 2155 del 21/12/2009 "Criteri generali per utilizzazione di contributi regionali alle AATO e all'ARPAM finalizzati ad una prima individuazione delle aree di salvaguardia e delle zone di protezione delle risorse idriche superficiali e sotterranee ad uso idropotabile di pubblico interesse della Regione";

Deliberazione Amministrativa dell'Assemblea Legislativa Regionale n. 145 del 26/01/2010 "Piano di tutela delle acque (PTA) decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 articolo 121";

Legge Regionale 28 dicembre 2011, n. 30 "Disposizioni in materia di risorse idriche e di servizio idrico integrato";

Deliberazione della Giunta regionale n. 1283 del 10/09/2012 "Piano di Tutela delle Acque (Deliberazione Amministrativa dell'Assemblea Legislativa Regionale n. 145 del 26/01/2010).



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Norme Tecniche di Attuazione, art. 5 comma 3: aggiornamento e implementazione sezione D – Norme Tecniche di Attuazione”;

Decreto n. 205 del 09.08.2018 del Dirigente del Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio;

L.R. n. 9 del 5 marzo 2020 “Nome in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari”;

Deliberazione della Giunta regionale n. 847 del 05/07/2021 “Piano di Tutela delle Acque (D.A.A.L.R. n. 145 del 26/01/2010), Norme Tecniche di Attuazione (NTA), art. 73: modifiche e integrazioni degli Articoli 19 e 21 (Aree di salvaguardia -AdS- e Zone di protezione delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano); definizione dei contenuti dell’atto di proposta di individuazione da parte delle AATO e delle modalità di approvazione e pubblicazione da parte della Regione delle AdS; approvazione della metodologia semplificata per la individuazione delle AdS delle captazioni idropotabili minori (portata media derivata ≤ 10 l/s)”.

Parere favorevole del Consiglio delle Autonomie Locali n. 40/2023 del 17/07/2023.

Motivazione

Le Aree di Salvaguardia (AdS) delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano sono aree protette ai sensi della Direttiva 2000/60/CE e debbono intendersi come quelle porzioni di territorio regionale in cui si applicano divieti, regolamentazioni e vincoli finalizzati alla prevenzione del degrado, nonché al miglioramento qualitativo delle acque e per garantire le stesse da eventuali contaminazioni di inquinanti provenienti dalla superficie o dal suolo-sottosuolo.

La delimitazione delle aree di salvaguardia, oltre che richiesta dalla normativa europea, nazionale e regionale, è importante nel territorio regionale per la migliore salvaguardia delle fonti idropotabili da eventuali inquinamenti, aspetto ancor più importante per le difficoltà di approvvigionamento verificatisi in alcuni ambiti della regione a seguito di eventi siccitosi e del sisma 2016, come segnalato anche da alcune AAto e Gestori del Servizio Idrico Integrato.

La normativa italiana di riferimento sulla tutela della qualità delle acque è rappresentata dal D.Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale).

All’articolo 94, comma 1 del suddetto decreto è stabilito che *“su proposta degli enti di governo dell’ambito, le Regioni (omissis) individuano le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonché, all’interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, le zone di protezione”;*

La normativa regionale di riferimento sulla tutela della qualità delle acque superficiali e sotterranee è rappresentata dal Piano di Tutela delle Acque (*Deliberazione Amministrativa dell’Assemblea Legislativa Regionale n. 145 del 26/01/2010*).

Il Piano di Tutela delle Acque della Regione Marche (PTA) è stato approvato con Deliberazione



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Amministrativa dell'Assemblea Legislativa regionale n. 145 del 26/01/2010 a seguito di un percorso di partecipazione e consultazione pubblica, protrattosi per tutto l'anno 2008 e dei lavori di un tavolo tecnico di confronto, istituito dalla IV Commissione consiliare, che ha operato per tutto l'anno 2009.

Tale percorso di confronto e di approfondimento è stato reso necessario dal fatto che le NTA del PTA costituiscono lo strumento indispensabile per contemperare l'esigenza primaria di assicurare, mediante la tutela dell'intero sistema idrico regionale (sia superficiale che sotterraneo), il raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dalle direttive comunitarie e dalle norme nazionali e regionali vigenti, con l'esigenza altrettanto primaria di rendere concretamente applicabili le medesime disposizioni agevolando l'insieme dei soggetti a ciò chiamati, siano essi soggetti pubblici o privati, nell'assunzione in tempi brevi ed a costi sostenibili delle iniziative e delle azioni previste dal piano.

La complessità della materia e la consapevolezza delle possibili insorgenze di criticità operative tali da rendere necessarie od opportune successive modifiche della norma ha indotto a prevedere espressamente la possibilità di apportare modifiche ed integrazioni alle NTA mediante appositi atti della Giunta Regionale; tale facoltà è indicata all'art.5 ("Aggiornamenti del Piano") comma 3 ed all'art. 73 ("Modificazione ed integrazioni delle presenti NTA") delle NTA.

All'art. 19 (*Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano*) delle NTA del Piano di Tutela delle Acque, così come modificato dalla DGR 847/2021, sono disciplinate le tempistiche ed il procedimento per la loro individuazione nonché, al comma 4, gli adempimenti di competenza comunale successivi alla loro individuazione.

Il testo attuale dell'art. 19 dispone che:

"1. Entro il 31 dicembre 2023, con l'atto amministrativo tipico del proprio ordinamento, le AATO propongono alla Regione l'individuazione delle Aree di Salvaguardia (AdS) delle captazioni di acque sotterranee e delle derivazioni di acque superficiali, erogate a terzi mediante acquedotti pubblici. Le AdS sono distinte in:

- a) zone di tutela assoluta;*
- b) zone di rispetto, eventualmente distinte in zone di rispetto ristrette e allargate;*
- c) zone di protezione.*

I contenuti dell'atto di proposta di individuazione delle AdS da parte delle AATO e le modalità di approvazione e pubblicazione delle AdS da parte della Regione sono specificati in apposito atto della Giunta regionale. Per le captazioni idropotabili corrispondenti a grandi derivazioni, oggetto di convenzioni e/o studi in merito alle AdS già conclusi alla data del 31 dicembre 2020, le AATO propongono alla Regione l'individuazione delle AdS entro il 30 settembre 2021 e, comunque, per le altre grandi derivazioni idropotabili provvedono entro e non oltre il 31 dicembre 2021. Per le piccole derivazioni idropotabili, oggetto di convenzioni e/o studi in merito alle AdS già conclusi alla data del 31 dicembre 2020, le AATO propongono alla Regione l'individuazione delle AdS entro e non oltre il 31 dicembre 2022.

2. Le AATO provvedono, analogamente a quanto stabilito nel comma 1, per gli acquedotti non pubblici ma che rivestono carattere di pubblico interesse, entro il 31 dicembre 2023.

3. Per la delimitazione delle aree di salvaguardia, le AATO devono fare riferimento all'Accordo della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Autonome del 12 dicembre 2002: “Linee guida per la tutela delle acque destinate al consumo umano e criteri generali per l’individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui all’art. 21 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.

3 bis. In deroga ai commi precedenti, per le captazioni con portata media derivata minore o uguale a 10 l/s, l’applicazione in via provvisoria del criterio geometrico di cui al comma 5, Titolo I, Allegato 2 delle Linee Guida è consentita, salvo deroghe motivate, sino al 31 dicembre 2024. Per tali captazioni la Giunta regionale approva una metodologia semplificata per l’individuazione delle AdS.

4. Dopo l’approvazione da parte della Giunta regionale dell’atto di proposta di cui al comma 1 e dopo l’individuazione formale delle AdS, l’ufficio regionale preposto trasmette la delimitazione delle AdS alle AATO, alle Province e ai Comuni interessati. Questi ultimi, nell’ambito delle proprie competenze, provvedono a:

- a) recepire nei propri strumenti di pianificazione territoriale i vincoli derivanti dalla delimitazione delle AdS;*
- b) emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli nelle AdS;*
- c) notificare ai proprietari dei terreni interessati i provvedimenti di delimitazione e i relativi vincoli;*
- d) vigilare sul rispetto dei vincoli.*

La notifica ai proprietari da parte dei Comuni rende immediatamente applicabili i vincoli.

5. Fino alla approvazione da parte della Giunta regionale dell’atto di cui al comma 1, la zona di tutela assoluta ha un’estensione di 10 metri di raggio dal punto di captazione di acque sotterranee e, ove possibile, dal punto di derivazione di acque superficiali.

6. Fino alla approvazione da parte della Giunta regionale dell’atto di cui al comma 4, la zona di rispetto ha un’estensione di 200 metri di raggio dal punto di captazione di acque sotterranee o di derivazione di acque superficiali, salvo quanto appresso specificato; per le derivazioni da corsi d’acqua superficiali la zona di rispetto, a valle, ha una estensione di 100 metri dal punto di derivazione; nel caso che le opere di derivazione da un corpo idrico superficiale siano costituite da uno sbarramento trasversale, la zona di rispetto, a valle, ha una estensione di 20 metri dalla estremità di valle dello sbarramento.

7. In relazione all’assetto stratigrafico del sottosuolo, la zona di rispetto ristretta o quella allargata può coincidere con la zona di tutela assoluta qualora l’acquifero interessato dall’opera di presa abbia almeno le seguenti caratteristiche: acquifero confinato al tetto da strati geologici costituiti da argille, argille limose e comunque sedimenti dei quali siano riconosciute le proprietà di bassa conducibilità idraulica, tali da impedire il passaggio dell’acqua per tempi superiori ai 40 anni, con continuità areale che deve essere accertata per una congrua estensione tenuto conto dell’assetto idrogeologico locale.”

A seguito di quanto disposto con la Delibera 847/2021 sono stati attivati gli adempimenti tecnico-amministrativi per addivenire alla individuazione da parte della Regione delle Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Come stabilito nella normativa del PTA sono pervenute dalle AATO le proposte di delimitazione delle aree di salvaguardia per le captazioni di grande derivazione, per le quali sono state approvate (per l'AATO 2 e 1) e sono in corso di redazione, le deliberazioni di giunta per l'individuazione delle aree di salvaguardia.

Successivamente alla fase di pubblicazione dell'individuazione preliminare e alle valutazioni delle eventuali osservazioni pervenuti si dovrà provvedere all'approvazione delle delibere di Giunta Regionale di individuazione definitiva delle aree di salvaguardia per le suddette captazioni.

Al fine della redazione delle delibere di individuazione definitiva, si pongono all'attenzione alcune questioni di ordine pratico nonché incertezze operative che riguardano gli adempimenti dei comuni interessati nella fase di recepimento delle AdS ed attuazione delle misure di tutela. Tali questioni suggeriscono di apportare le opportune modifiche all'art. 19, comma 4, delle NTA del PTA vigente.

La DGR 847/2021 ha modificato l'art. 19 delle norme del Piano di Tutela delle Acque che, al comma 4, dispone per i comuni interessati i seguenti adempimenti:

- a) *ricepire nei propri strumenti di pianificazione territoriale i vincoli derivanti dalla delimitazione delle AdS;*
- b) *emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli nelle AdS;*
- c) *notificare ai proprietari dei terreni interessati i provvedimenti di delimitazione e i relativi vincoli;*
- d) *vigilare sul rispetto dei vincoli.*

con la precisazione che la *notifica ai proprietari da parte dei comuni rende applicabili i vincoli.*

Non sono presenti indicazioni temporali per il coordinamento degli adempimenti successivi all'approvazione delle AdS,

Dall'attuale formulazione dell'art. 19 del PTA non è quindi possibile individuare un termine certo per il recepimento delle aree di salvaguardia nella disciplina urbanistica comunale, né un termine entro il quale i comuni dovranno notificare ai proprietari dei terreni interessati i vincoli derivanti dall'individuazione delle AdS al fine della loro concreta efficacia.

In primis si potrebbero determinare delle situazioni anomale per quelle aree di salvaguardia che interessano il territorio di più comuni, poiché l'efficacia dei vincoli, pur riferita ad una stessa area di salvaguardia, potrebbe essere differita nei vari comuni.

Emerge poi l'esigenza, in presenza di disposizioni mirate alla tutela ambientale conformative della proprietà, di recepire le aree di salvaguardia negli strumenti urbanistici comunali in tempi certi, in coerenza con le finalità ricognitive dei PRG dei vincoli territoriali ed ambientali sovraordinati, e di stabilire tempi certi per l'entrata in vigore dei vincoli stessi secondo il principio generale di efficacia dell'azione della PP.AA.

Infine, si rileva l'eccessiva onerosità per i comuni, in termini di risorse umane e/o economiche, per la notifica delle AdS ai proprietari dei terreni interessati; notifica che richiede la preventiva ricognizione dei proprietari su aree che in certi casi (considerando anche le Aree di Protezione) possono risultare alquanto estese e, per alcune parti, comprendere nuclei abitati e porzioni



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

urbane.

Si prospettano così alcune questioni su cui è opportuno assumere le decisioni necessarie all'attuazione da parte dei comuni delle misure di tutela della risorsa idrica dopo l'individuazione definitiva delle Aree di salvaguardia, nonché a garantire il buon andamento ed efficacia degli adempimenti comunali.

In particolare:

- evitare incertezze e disomogeneità operative da parte dei comuni, stabilendo i tempi entro cui i comuni dovranno recepire negli strumenti di pianificazione urbanistica comunale le delimitazioni delle aree di salvaguardia e i relativi vincoli;
- semplificare la fase di notifica ai proprietari interessati dalle Aree di salvaguardia;
- determinare l'entrata in vigore dei vincoli con tempistiche certe e a definire il regime giuridico delle nuove aree di salvaguardia nelle more del recepimento delle stesse nei PRG.

Su tali aspetti si ritiene opportuno intervenire con una nuova formulazione del comma 4 dell'art. 19 delle Norme Tecniche di Attuazione del PTA, come da allegato (A) alla presente deliberazione, in base alla quale l'applicazione della normativa di tutela non è subordinata alla notifica da parte dei comuni ai proprietari interessati e che la stessa entra comunque in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio comunale della delibera di Giunta regionale di individuazione definitiva delle aree di salvaguardia.

Per il recepimento formale negli strumenti di pianificazione comunale delle AdS si stabiliscono 180 giorni dalla pubblicazione sul BUR della Delibera regionale di individuazione definitiva delle stesse.

Con D.G.R. n.886 del 26/06/2023 la presente proposta di delibera è stata trasmessa al Consiglio delle autonomie locali, che si è pronunciato sulla proposta medesima in data 17/07/2023, esprimendo il parere favorevole n. 40/2023.

Esito dell'istruttoria

Per tutto quanto sopra riportato si propone l'adozione del presente atto.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il responsabile del procedimento
Francesco Bocchino

Documento informatico firmato digitalmente

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E RISORSE IDRICHE

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.

Attesta, altresì, che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

spesa a carico del bilancio regionale.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il dirigente della Direzione
David Piccini

Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

Dichiara, altresì, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il direttore del Dipartimento
Nardo Goffi

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

